



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI
DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE –
PIATTAFORMA PON METRO EDILIZIA E AMBIENTE DI FIRENZE
CUP H16G18000250006 CIG 7706862FB3**

Capitolato speciale d'appalto (CSA) parte A – AMMINISTRATIVA



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

Il presente capitolato definisce la disciplina normativa dell'appalto per la fornitura di un sistema informatico di gestione della dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche del Comune di Firenze e degli altri Comuni aderenti (Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci, Sesto Fiorentino), come meglio dettagliato nell'art. 1 del **Capitolato speciale d'appalto (CSA) parte B – Tecnica**.

Nell'ambito della fornitura del database delle pratiche urbanistiche ed edilizie dematerializzate, saranno realizzate procedure che, attraverso un colloquio con il gestionale PEA BO, possano acquisire le richieste di visura in modo da automatizzarne la relativa gestione.

La fornitura del sistema informatico avverrà nei tempi e nei modi prescritti nel Capitolato speciale d'appalto – parte B Tecnica.

L'archivio delle pratiche urbanistiche e edilizie è costituito prevalentemente da pratiche sottoposte alla tutela per ragioni storiche disciplinata dal D.Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. lg. 22 gennaio 2004, n. 42, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono beni culturali, e dunque sottoposti al regime di tutela e vigilanza, nonché agli obblighi di cui al vigente Codice dei Beni Culturali, approvato con il decreto sopra citato e successive modificazioni.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare le attività previste nel pieno rispetto dell'integrità fisica e logica della documentazione archivistica ad esso conferita e a rispettare tutte le prescrizioni della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Toscana.

Proprietà intellettuale della banca dati

A norma dell'art. 69 del CAD, è del Comune di Firenze la proprietà intellettuale della banca dati delle pratiche dematerializzate e del software realizzato con il presente appalto, ivi inclusa quella dei codici sorgenti, della documentazione e della descrizione tecnico-funzionale, che dovranno essere depositati dove indicato dalla Stazione appaltante.

Dopo la conclusione del contratto, l'Appaltatore e i componenti dello staff di progetto dello stesso non potranno conservare copia di dati e/o programmi del Comune di Firenze e degli altri Comuni interessati dall'attività di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche, né alcuna documentazione afferente all'attività contrattuale eseguita.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore manleva e tiene indenne la Stazione appaltante da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da terzi a seguito di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 2 MODALITA' ESECUTIVE

Specifiche tecniche e modalità esecutive della fornitura

Le specifiche tecniche e le modalità esecutive della fornitura del sistema informatico di gestione della dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche sono fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) parte B – TECNICA.

Le attività di selezione e digitalizzazione previste avranno luogo presso la sede messa a disposizione dal Comune di Firenze, dove saranno rese disponibili anche le pratiche urbanistiche e edilizie degli altri Comuni aderenti, come specificato nel Disciplinare di custodia e conservazione della documentazione originale da dematerializzare allegato al Capitolato speciale d'appalto – parte B – TECNICA. A tal fine, la Stazione appaltante provvede ad indicare ed a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati necessari all'erogazione della fornitura, individuati dalla planimetria allegata al Capitolato speciale d'appalto – parte B – TECNICA.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire la prestazione presso la sede individuata, oggetto di sopralluogo obbligatorio in fase di gara, e ad allestirla con la strumentazione necessaria.

ARTICOLO 3 GESTIONE DEL CONTRATTO

Esecuzione anticipata

Ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del Codice, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare, nei casi di legge, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte; il soggetto aggiudicatario dovrà dare immediato corso alle attività, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato speciale d'appalto – parte A - Amministrativa e:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

- a) il Capitolato speciale d'appalto – parte B – Tecnica e i suoi allegati;
- b) l'offerta dell'aggiudicatario;
- c) il Disciplinare di conservazione e custodia dei documenti originali da dematerializzare;
- d) il Verbale di coordinamento e cooperazione per la valutazione di interferenze;
- e) il cronoprogramma di cui al CSA parte B – Tecnica

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

ARTICOLO 4 DURATA DEL CONTRATTO

Durata contrattuale. Rinnovo

Il contratto d'appalto avrà termine il 31/12/2020, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 19 e 20 del presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a quella del contratto iniziale e per un importo massimo pari al corrispettivo di cui al successivo art. 5. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Proroga tecnica

L'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, la facoltà di prorogare il contratto, previo avviso da comunicarsi per iscritto all'Aggiudicatario almeno trenta giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addvenire ad una nuova aggiudicazione. L'aggiudicatario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

ARTICOLO 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Corrispettivo e modifica contrattuale

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, a partire da una base di gara di euro **822.710,25** IVA esclusa. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi alla fornitura del sistema informatico di dematerializzazione delle pratiche edilizie e urbanistiche.

Il corrispettivo si riferisce a prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 6

GARANZIE

Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve permanere fino al certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del Codice. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

Polizza a garanzia della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice e dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'appalto – parte B Tecnica, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'appaltatore garantisce di provvedere a una nuova acquisizione e alla sostituzione, a sua cura e spesa, nel sistema PEA BO per il Comune di Firenze e nei rispettivi sistemi di back-office per i Comuni aderenti, delle pratiche e/o dei dati relativi a tutte le pratiche dematerializzate che, entro i primi due anni dalla data di emissione del certificato di conformità, dovessero rivelarsi non correttamente digitalizzate, e comunque non conformi a quanto previsto nel presente Capitolato sia in ordine alla qualità e leggibilità delle immagini, sia alla corretta immissione dei relativi metadati.

ARTICOLO 7

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Modalità di cessione del corrispettivo dell'appalto

Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di indicate dagli atti acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 8 CESSIONE DEL CONTRATTO

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione e risoluzione in danno del contratto per causa dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 9 SUBAPPALTO

Subappalto e revoca dell'autorizzazione

L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in offerta nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7, 9, e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice. In tal caso te, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità delle prestazioni da questi eseguite e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D.lgs.n. 50/2016.

ARTICOLO 10

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oneri e obblighi relativi alla prestazione contrattuale

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e obblighi relativi alla prestazione del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga a:

- a) eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a misurare e monitorare la conformità della fornitura alle specifiche tecniche di cui al Capitolato speciale d'appalto – parte b Tecnica;
- c) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale;
- d) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- e) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;
- f) informare preventivamente la stazione appaltante in merito ad ogni modificazione negli assetti proprietari e/o societari dell'aggiudicatario e di ogni variazioni del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

Modalità di esecuzione della prestazione

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralcio, disturbo o interruzione alla attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente appalto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione della sede interessata dalle attività contrattuali.

Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

- le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;

- l'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto previste dall'art. 3 della L.136/2010 ss.mm;

- l'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n. 471/2013, la cui applicazione è richiamata dall'art. 2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i *“collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle strutture comunali”*. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Responsabilità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati.

L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti e dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e/o di rapporti comunque posti in essere dall'Aggiudicatario medesimo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Assicurazioni obbligatorie per legge e polizze assicurative

Fermo restando il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge, l'Appaltatore dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, con primaria Agenzia di Assicurazione un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: per danni arrecati al Comune e a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione o polizze specifiche per:

- smarrimenti, furti, eventi atmosferici, atti vandalici;
- danni a cose in consegna e/o custodia, a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori nonché durante il loro trasporto;
- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- per danni materiali e patrimoniali cagionati a terzi derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii

B) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE INFORMATICA.

Tale polizza è volta a risarcire gli eventuali danni di natura patrimoniale derivanti dall'attività svolta dall'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze e prestazioni di natura professionale relative a I.T. (*Information Technology indica l'uso della tecnologia nella gestione e*



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

nel trattamento dell'informazione; in particolare l' I.T. riguarda l'uso di apparecchi digitali e di programmi software che consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni (o dati) nei più disparati formati: dati numerici, testuali, comunicazioni vocali e molto altro); sistemi informatici; ricerca e creazione di programmi software; codici software e servizi di sicurezza in genere incluse le Active Server Pages ASP (ovvero altri linguaggi di scripting).

La presente polizza dovrà avere un massimale di almeno € 2.000.000,00 e prevedere una garanzia “postuma” della durata di almeno un anno dopo la scadenza del contratto d'appalto.

L'Aggiudicatario ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente le due polizze sopraindicate.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, tanto della Stazione appaltante quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'Appaltatore, anche se eseguite da terzi e ad esso riferibili.

La validità o meno delle coperture assicurative, così come l'inoperatività delle polizze di cui al presente articolo e/o l'eventuale approvazione espressa delle polizze da parte della Stazione appaltante non esonerano l'Aggiudicatario dalle responsabilità su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al presente articolo.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Sinistri alle persone e danni

Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni a persone e cose nell' esecuzione dell'appalto. Qualora nella esecuzione della prestazione avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, l'Appaltatore compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Direttore dell'esecuzione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose. L'onere per il ripristino o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi di danni è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI

Nomina del Responsabile esterno trattamento dei dati e degli incaricati

L'Appaltatore è nominato Responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

Dovrà pertanto dichiarare al Comune di Firenze che il trattamento dei dati gestiti per conto dell'Amministrazione Comunale e dei altri Comuni interessati dal Progetto PON Metro avviene in



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

piena conformità a quanto previsto dal Testo Unico per la protezione dei dati personali D.Lgs. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 e dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

In particolare, l'Appaltatore dovrà certificare che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza stabilite dalla Legge e dal Regolamento; l'Amministrazione Comunale potrà verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dall'Aggiudicatario e dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici.

Sarà possibile ogni operazione di verifica da parte dell'Amministrazione Comunale attinente alle procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi:

- del responsabile della sicurezza, il quale dovrà adottare le ulteriori e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- dei designati al trattamento.

A tal proposito dovrà designare per iscritto quali incaricati al trattamento tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto; per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

Obbligo di riservatezza

L'Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare che il proprio personale o suoi incaricati non rendano disponibili informazioni acquisite nell'ambito del servizio, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

Sarà pertanto necessaria una individuazione puntuale a favore di tutti gli incaricati al trattamento dati dell'ambito del trattamento consentito.

L'Appaltatore dovrà inoltre consentire all'Amministrazione Comunale i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite; dovrà restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i documenti e i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare al Comune di Firenze e/o ai singoli Comuni aderenti al progetto PON Metro o a terzi.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nomina e compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione provvederà a nominare il Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni e compiti e per quanto non previsto nel Capitolato speciale d'appalto – parte b Tecnica, il Direttore dell'esecuzione potrà svolgere le attività e i controlli previsti al capo III del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*».

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Aggiudicatario.

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il Direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indicando nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. VARIANTI

Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite.

Varianti introdotte dalla Stazione appaltante

La Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal RUP o per l'intervenuta possibilità di utilizzare componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

- nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Modifiche entro il 20%

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del codice

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 15 LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione dell'esecuzione delle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti e dell'art. 22 del D.M. 49/2018.

ARTICOLO 16

PENALI

Contestazioni e penali

Rispetto a quanto previsto all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto – parte B – TECNICA, nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività contrattuali non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, l'Amministrazione applicherà all'Appaltatore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale quanto stabilito all'art. 7.3 del Capitolato speciale d'appalto – parte B – TECNICA.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato o risultano infruttuosamente decorsi i termini previsti all'art. 7.3 del Capitolato speciale d'appalto – parte B - TECNICA, il RUP promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto che viene disposta dalla Stazione appaltante con le modalità previste dall' art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 17

VERIFICHE DI CONFORMITA'

Verifiche di conformità ai diversi SAL

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e nei suoi allegati.

Con riferimento a quanto previsto agli artt. 3, 5 e 6 del Capitolato speciale d'appalto – parte B TECNICA, nel periodo di efficacia del contratto, l'Amministrazione eseguirà le verifiche relative alla conformità delle prestazioni ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte.

L'Appaltatore è tenuto a prestare tutta l'assistenza e la strumentazione necessaria all'effettuazione di tali verifiche.

E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ARTICOLO 18 PAGAMENTI

Pagamento del corrispettivo

I pagamenti all'Appaltatore verranno disposti secondo gli stati avanzamento lavori (SAL) disciplinati all'art. 5 Capitolato speciale d'appalto - parte b Tecnica.

L'appaltatore potrà emettere fattura solo a seguito dell'esito positivo delle verifiche di conformità indicate agli artt. 5 e 6 del Capitolato speciale d'appalto - parte B – TECNICA.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà:

- per gli importi superiori ad Euro 5.000,00, all'ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40;
- ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti saranno effettuati su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **4DYFOP**

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante prima della stipulazione del contratto di appalto gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto e a comunicare alla Stazione appaltante eventuali variazioni del conto corrente dedicato.

Il C.I.G. e il CUP relativi all'appalto di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla Stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'Appaltatore. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 19 RISOLUZIONE

Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del Codice, in quanto compatibili.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, anche di uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto determinerà la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte della stessa, nonché il diritto di affidare la prestazione, o la sua parte rimanente, a terzi, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'Appaltatore nei seguenti casi:

- reiterata e grave violazione delle prescrizioni della Soprintendenza Archivistica della Regione Toscana;
- mancata dichiarazione che consenta all'Amministrazione di rendere idonea certificazione del processo di acquisizione digitale (ai sensi del DPCM 13 novembre 2014 e secondo quanto disciplinato all'Art. 3.2.7 della Capitolato speciale d'appalto - parte B TECNICA del;
- violazione di norme a tutela dei lavoratori e delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato e/o utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste per dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
- cessione del Contratto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- comunicazione dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- grave inosservanza del rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze;
- violazione di norme relative alla tutela della riservatezza ed alla protezione dei dati personali;
- tutte le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, dal Capitolato speciale d'appalto - parte B TECNICA, dal contratto e dai suoi allegati e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al presente appalto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

Conseguenze della risoluzione del contratto

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto. In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà rivolgersi al concorrente che segue in graduatoria.

All'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario senza bisogno di diffide formali.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, infine, quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

ARTICOLO 20

RECESSO

Recesso della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall'art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

Nuove convenzioni CONSIP

La Stazione appaltante si riserva di:

- procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento di ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., atteso l'obbligo di adesione previsto nelle sopra richiamate disposizioni;
- valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c.3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

- procedere alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta disponibilità della convenzione CONSIP.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'Amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa applicabile

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Speciale d'Appalto – parte B Tecnica e del Disciplinare di conservazione e custodia dei documenti originale da dematerializzare, è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ss.mm.; dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”*¹; dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016 e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs n. 50 del 2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

ARTICOLO 22

CONTROVERSIE

Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

ARTICOLO 23

PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Firenze con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484 ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Dott. Otello Cini ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: rpdprivacy@comune.fi.it cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Firenze implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO FIRENZE 2014-2020” - ASSE 1 – FI_1.1.1.a8

- norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.